

# COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N 20 del Reg.</b>	<b>OGGETTO: Aliquote I.M.U. Anno 2012 - Determinazioni.</b>
<b>Data 12/06/2012</b>	

L'anno duemiladodici il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 18.45 e seguenti nell'aula Consiliare.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria ed urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti	Assenti	Consiglieri		Presenti	Assenti
De Santis	Giuseppe	1		Ruggieri	Antonio	8	
Iudicone	Luca	2		Mancini	Raffaele	9	
Papa	Umberto	3		Cardogna	Claudio	10	
Palazzo	Elena	4		Di Mascolo	Pietro	11	
La Rocca	Italo	5		Di Biase	Andrea	12	
Fargiorgio	Francesco	6		Petrillo	Mario		1
Ruggieri	Paola	7					

**Assegnati n. 13**  
**In carica n. 13**

**Presenti n. 12**  
**Assenti n. 01**

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: \_\_\_\_\_

Constatato che gli interventi sono in numero legale,

**Il Presidente Dott. Papa Umberto** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

**il Responsabile del Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**

**il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

**il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la copertura finanziaria, ha espresso parere:**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ssa Cinzia Iacuele**  
sono nominati scrutatori i Consiglieri \_\_\_\_\_

Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 avente ad oggetto: "Trascrizione verbale suduta del 12 Giugno 2012".

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere delegato al Bilancio Dott. Antonio Ruggieri.

**VISTO** l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che anticipa, in via sperimentale, al 01/01/2012, l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

**VISTO** l'art. 8 del D.Lgs 23/2001, che, in particolare, stabilisce essere l'imposta municipale propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

**VISTO** l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate:
  - la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
  - la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
- stabilisce che l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui:
  - la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica);
  - la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti. In alternativa, l'IMU può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

**VISTO** altresì l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità, di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso;

**PRESO ATTO** che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 e D5;
- 60 -elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013- per i fabbricati del gruppo D (escluso D5);
- 55 per la categoria C/1

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino allo 0,4%;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione "

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**DATO ATTO** che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base

dello 0,76 per cento. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento delle stesse;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, è previsto tra l'altro che: *... "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo (Aliquote e detrazioni di base) per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."*;

**VISTO** gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

**VISTE** le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato in data odierna con propria deliberazione n. 19;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione di imposta di competenza dell'organo Consiliare;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina delle entrate;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 44 del 10/05/2012 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2012 nel quale è previsto lo stanziamento relativo all'imposta di che trattasi sulla base delle aliquote d'imposta ivi proposte;

**RITENUTO** in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura proposte dalla G.C. con la deliberazione richiamata nel punto precedente;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che l' Art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la legge di conversione n. 14/2012 ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

**VISTO**, altresì, il comma 15, dell'art. 13 citato il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.»;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Commissione Bilancio e programmazione nella seduta del 04/06/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con il seguente risultato di votazione espresso per alzata di mano:

**Consiglieri presenti e votanti n. 12**

**Voti favorevoli n. 9**

**Voti contrari n. 3 (Cardogna – Di Biase e Di Mascolo)**

#### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

- di prendere atto che dall'1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, l'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

- di stabilire che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, e precisamente:

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello **0,4** per cento e la detrazione di **€ 200,00**; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

- di stabilire l'aliquota dello **0,96** per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, lo Stato Centrale si riserva di provvedere, entro il 10 dicembre 2012, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso art.13 (Aliquote base e detrazioni) e di dare altresì atto che, entro il 30 settembre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare il regolamento, così come approvato in data odierna con propria deliberazione n. 19 e la presente deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

- di fissare in € 3,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi;

- di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

Successivamente messa ai voti l'immediata eseguibilità;

**Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,**

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la suesclusa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

*F/6*  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Umberto Papa**



*F/6*  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. ssa Cinzia Iacuele**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li, **21 GIU. 2012**



Il Messo Comunale

*F/6*  
**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Cinzia Iacuele**

**ESECUTIVITA'** (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

*Se* è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267




*F/6*  
**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Cinzia Iacuele**

Settore Tributi

VISTO - per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Li, 11/06/2012



*F/6*  
**Il Responsabile**  
**Dott. Giorgio Colaguori**

Ufficio Ragioneria

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

- Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
- Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° \_\_\_\_\_

Li 11/06/2012

**COMUNE DI ITRI**  
PROVINCIA DI LATINA  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *F/6* **Il Responsabile**  
**Dott. Giorgio Colaguori**



**21 GIU. 2012**

Itri, li \_\_\_\_\_



*F/6*  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Cinzia Iacuele**

AL 565